



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di CHIETI

Il Dirigente

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche/integrazioni;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” ed in particolare l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”, nonché i commi 6-bis e 6-ter;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n.124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, relativa alle “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n.112, relativa alle “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.88 del 16 Maggio 2024 relativa alle “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (GPS);

VISTO in particolare l’art.8, comma 5, dell’Ordinanza Ministeriale n.88 del 16 Maggio 2024, secondo cui: “*Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni*”;

VISTO il Dispositivo di questo Ufficio n.16129 del 09/07/2022 che delega, ai sensi dell’art.8 comma 5, dell’O.M.n.88 del 16/5/2024 ai Dirigenti delle Scuole Polo la valutazione delle istanze pervenute dagli aspiranti per l’iscrizione nelle GPS delle provincie di CHIETI;

VISTE le istanze prodotte dai candidati in modalità telematica sul portale unico del reclutamento;

VISTI i controlli effettuati dalle Istituzioni Scolastiche delegate sulle istanze prodotte dai candidati aspiranti alle GPS;

VISTO l'art.8, comma 1, dell'O.M.88/2024 secondo cui tutti i candidati sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati da A/1 ad A/10 e che in caso (comma 6) di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, si procede alla rettifica del punteggio o dall'esclusione dalla graduatoria;

VISTA la nota ministeriale prot.n.71941 del 20/05/2024, relativa all'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze, e vista la successiva proroga disposta con l'O.M. n.114 del 10/06/2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.8 comma 7, "...l'Istituzione Scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuata, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" e , dunque, l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di quei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali e/o di punteggi non spettanti;

FATTA SALVA la possibilità di agire in autotutela per il ripristino di ogni situazione giuridicamente rilevante connessa agli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di CHIETI;

VISTO il dispositivo n.20426 del 28/08/2024 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze GPS per l'Ambito Territoriale di CHIETI posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° grado, della scuola secondaria di II° grado e del personale educativo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;

VISTA la richiesta della candidata Piucci Mariana finalizzata ad ottenere una variazione del proprio punteggio in GPS in applicazione dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio prot.n.3267 del 18/07/2024;

ATTESA la necessità di applicare cautelativamente l'Ordinanza TAR Lazio prot.n.3267 del 18/07/2024 in favore della richiedente Piucci Mariana, con riserva di ripristinare il punteggio precedente in caso di esito sfavorevole del giudizio di merito;

DISPONE

Art.1) Il punteggio della candidata Piucci Mariana, nata il 06/07/1985 a Lanciano (Ch), in applicazione dell'Ordinanza Cautelare del Tar Lazio prot.n.3267 del 18/07/2024 viene ridefinito come di seguito riportato:

CLASSE DI CONCORSO	FASCIA	PUNTEGGIO INIZIALE	PUNTEGGIO MAGGIORATO PER ORDINANZA TAR
ADSS	PRIMA FASCIA	48	60
A019	SECONDA FASCIA	38	50
A018	SECONDA FASCIA	40	52

Art.2) Il punteggio di cui al precedente punto 1) viene attribuito "con riserva" nelle more della definizione del giudizio di merito e l'Amministrazione procederà a riassegnare il punteggio precedente nell'ipotesi di esito sfavorevole del giudizio per la ricorrente.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio www.istruzionechietipescara.it.

Il Dirigente
Pierangelo Trippitelli
*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*